



COMUNICATO

Il quattro novembre u.s., la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Pesaro avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che annullò il decreto di sequestro preventivo di beni in danno di Suolo e Salute srl.

La terza Sezione penale - definitivamente delibando sulle tesi ulteriormente reiterate dalla Procura in ordine alla sussistenza del c.d. fumus allargato e circa la omessa valutazione da parte del Tribunale della posizione di taluni tra gli indagati - ha statuito la inammissibilità totale del ricorso proposto dal P.M.

Per l'effetto di tale pronunciamento, l'unica circostanza sulla quale – ad oggi - si è formato un giudicato penale è quella emersa dalla richiamata ordinanza del Tribunale del Riesame di Pesaro: “... *si è in presenza di accertato difetto di adeguati presupposti di riferibilità soggettiva all'ente delle azioni commesse dai soggetti indagati* ...”; mentre sempre più unilaterali e suggestive continuano ad apparire le tesi investigative della Procura pesarese.

Il 12 novembre u.s. si è tenuta la camera di consiglio del T.A.R. del Lazio per la delibazione della fase monitorio del ricorso proposto da Suolo e Salute srl avverso il decreto Mi.P.A.A.F. n. 1133 del 01.07.14 recante revoca dell'autorizzazione ad esercitare il controllo e la certificazione sull'attività di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

Il Tribunale amministrativo ha “... *ritenuto, ai sensi del comma 10 dell'art. 55 c.p.a., che le ragioni delle quali parte ricorrente è portatrice sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito* ...”; ha, pertanto, fissato l'udienza pubblica per il definitivo pronunciamento per il prossimo 19 marzo 2015.

Anche questa pronuncia rincuora fortemente la Suolo e Salute srl che ha visto definire “*apprezzabili ... e ... tutelabili*” - in un ravvicinatissimo giudizio definitivo di merito, come da particolare procedura prevista all'art. 55, c. 10, del c.p.a. - le censure procedurali e in punto di fatto e di legittimità spiegate avverso il decreto di revoca inopinatamente adottato il 1° luglio u.s. dall'ICQRF.

Dopo che - nel luglio u.s. - fu respinta dal GIP di Pesaro la richiesta di interdizione ad operare in ambito reg. ce 1235/2008 formulata dalla Procura della Repubblica di Pesaro a carico della Suolo e Salute srl, ancora una volta, quando – nell'ambito della vicenda Green War / VerticalBio - a valutare fatti e circostanze riguardanti la Suolo e Salute srl è stato chiamato un Organo giudicante terzo (dopo il Riesame di Pesaro, la Cassazione e poi il Tar Lazio) il pronunciamento adottato è stato sempre favorevole alla società.